

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3931</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

*nella seduta del 10 luglio 1975 (Stampato n. 2146)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(BUCALOSSI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREOTTI)

Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni  
eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 16 luglio 1975*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

È ammessa la revisione dei prezzi, in conformità delle leggi in vigore, per i contratti relativi alla fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 28 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

La norma di cui al comma precedente ha effetto per la parte dei lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 1973 e limitatamente alle variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla stipula dei contratti.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6.000 milioni, si provvede con le seguenti disponibilità residue di capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione:

capitolo 1571	L. 3.400.000.000
» 1578	» 8.627.830
» 1579	» 1.180.996
» 1793	» 562.309.955
» 2002	» 27.881.219
» 8806	» 2.000.000.000

Le disponibilità di cui al comma precedente saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione della somma di cui al medesimo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.